

DELIBERA N. DL/ 43 /2018/CRL/COM

OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ODEON24") per la violazione delle disposizioni contenute nella Delibera Agcom n. 538/01/CSP, come modificata dall'art. 5 ter della delibera numero 34/05/CSP, e delle disposizioni di cui alla legge 650/96

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 31 maggio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell’8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare l’art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 luglio 2009, n° 36, con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall’accordo quadro 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni stipulata il 5/03/2018 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio”;

CONSIDERATO che, in data 13 aprile 2018, ns. prot. n. RT/429/18, è pervenuto presso gli uffici del Co.Re.Com., tramite corriere da parte dell’Agcom – Direzione Contenuti Audiovisivi – un plico contenente relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria, sulla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 2, lett.- a) e b), 4, delibera n. 538/01/CSP, e nell’art. 1, comma 26, l. 650/96, da parte della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dall’11 al 17 dicembre 2017, sul servizio di media audiovisivo Odeon 24;

RILEVATO che gli uffici della Struttura del Corecom Lazio, nel visionare i supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi segnalati a partire dal giorno 11/12/2017 hanno riscontrato quanto segnalato dal nucleo speciale della Guardia di Finanza. In particolare, i conduttori, coadiuvati da vari personaggi, ritenuti esperti del settore, commentano, propongono numeri, combinazioni e ruote per il gioco del lotto, con argomentazioni a volte arricchite da espressioni verbali e visive da ritenersi esagerate ed inattendibili, che richiamano o fanno riferimento, in diverse circostanze, anche a figure

religiose idonee a far presa sull'emotività e sulla credulità del pubblico dei telespettatori-utenti, tali da creare false aspettative di certezza in ordine all'avveramento dei pronostici consigliati;

PRESO ATTO ad esempio che:

- nel programma "Veronica" in onda l'11/12/2017 dalle ore 8:31:52 alle ore 8:59:54 la conduttrice consiglia un ambo (47 e 87) sulla ruota di Roma per il quale viene chiamato in causa San Giovanni Rotondo accostando i numeri dell'ambo citato al beato;

- nel programma "100%Lotto" in onda il 13/12/2017 alle ore 14:30:44 fino alle ore 15:00:05 le conduttrici propongono delle combinazioni che utilizzano tra l'altro argomentazioni che fanno riferimento alla ricorrenza della festività di Santa Lucia (13/12), mostrando altresì una donna che racconta di avere ogni anno, in occasione di tale data, un incontro con la Santa la quale consiglia 4 numeri da giocare e consegnare a tutti;

- nel programma "In diretta con Bruno" in onda il 13/12/2017 dalle ore 12:30:05, viene indicato il numero 90 come "terno certissimo" grazie ad un algoritmo (12:39:18) e poi viene mandata in onda la pubblicità alle ore 12:45:30 in cui lo stesso presentatore invita a digitare il numero 893 e in sovrapposizione compare la scritta "La mia dritta sicura per sbancare":

- nel programma "100% Lotto", del 15/12/2017, ore 9:53:00 fino alle 9:53:15, il conduttore, Marcello Bartalini, invita la giocata del terno con il numero 76, precisando che un esperto amico di facebook, ha vinto con il 90, 30, 20, e se prima faceva il magazziniere, si è licenziato e da 8 anni vive solo di lotto;

RILEVATO inoltre che, nei medesimi programmi, con l'indicazione della scritta "pubblicità" (ad es. nelle puntate e negli orari sopra riportati) gli stessi conduttori esprimono al pubblico inviti ad avvalersi di portali multiservizi (numero 893 – tasto 3) a tariffazione specifica di € 2.44 da rete fissa e con la dicitura in sovrapposizione "Portale multiservizi da tutti i telefoni anche non abilitati";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-ter, commi 1 del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, "nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi riguardanti il gioco del lotto ed altri giochi simili, è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo";

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, "le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:

- a) trarre in inganno il pubblico....,
- b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, tali trasmissioni "non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le 07:00:00 e le 23:00:00", e che al comma 4 "la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili sono soggette ai divieti di cui al comma 2";

PRESO ATTO altresì che, come anche evidenziato dal nucleo speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della GDF, è stato individuato un programma avente ad oggetto la propaganda di servizi di

tipo interattivo audiotex, con numerazioni a tariffazione speciale 899, nelle giornate del 12/12 – 14/12 – 16/12 – 17/12, nella fascia oraria ricompresa tra le 23:00 e le 24:00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, co. 1 della L. 650/1996, è vietato alle emittenti locali propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta”, conversazione, “messaggerie locali”, “chat line” “one to one” e “hot line” nelle fasce di ascolto e visione tra le 7:00 e le 24:00;

RILEVATO che, nel corso del suddetto programma, è indicato in sovrimpressione il numero 0331-790300, reso disponibile per l'utente non abilitato all'utilizzo del numero 899 (anch'esso pubblicizzato), al quale, come segnalato dalla Guardia di Finanza, in risposta “una sensuale voce femminile” forniva le seguenti indicazioni “Ciao sei in linea con il telefono dell'amore, le nostre ragazze sono momentaneamente occupate, attendi in linea qualche istante, tra poco sarai collegato dal vivo”, e che, da sfondo alla citata promozione, sono state mandate in onda “immagini di donne vestite con indumenti intimi seducenti che si esibiscono con atteggiamenti sensuali ed ammiccanti”;

CONSIDERATO che, in data 20 aprile 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 5/2018 alla SOCIETA' BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE SRL per la presunta violazione delle disposizioni contenute nella Delibera Agcom n. 538/01/CSP come modificata dall'art. 5 ter, commi 1-2-3 e 4 della delibera 34/05/CSP e nella legge 650/1996, art. 1, comma 26;

CONSIDERATO che la BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE SRL, non ha fatto pervenire, entro i termini richiesti, alcuna memoria difensiva o richiesta di audizione;

VISTA la nota riepilogativa dell'istruttoria e delle risultanze presentata dal Responsabile della Struttura del Corecom Lazio nella seduta del Comitato del 31/05/2019, in merito alla segnalazione nei confronti della Società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. – Servizio di media audiovisivo locale Odeon24;

PRECISATO CHE:

- per la violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- per la violazione dell'art. 1, comma 26, del D.L. 545/96, convertito in legge n. 650/1996, è prevista una sanzione da euro 25.822,80 ad euro 258.228,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 27;

DELIBERA

con votazione unanime dei presenti, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare proposta di sanzione a carico della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Odeon24”) con sede legale in via San Tommaso d’Aquino, 83 – Roma, C.F. 04638240962, la presunta violazione del combinato disposto previsto all'articolo 5 ter, comma 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso servizi relativi a televendite di lotto/cartomanzia in fascia oraria diurna (tra le ore 07:00:00 e le ore 23:00:00), per l’utilizzo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nelle giornate e negli orari come indicati in premessa, per la trasmissione di pubblicità e telepromozioni relative a servizi concernenti pronostici per il gioco del lotto, con esagerazioni sui contenuti e sugli effetti dei medesimi servizi offerti e che presentano aspetti che sfruttano la credulità popolare, e per la violazione della disposizione di cui alla legge 650/96, art. 1, comma 26, che vieta alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali la propaganda di servizio di tipo interattivo audiotex nella fascia oraria di ascolto e visione compresa tra le ore 7:00:00 e le ore 24:00:00.
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione.

Roma, 31 maggio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio

Michele Petrucci